



MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
1° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
C.F. 97250110158 - PEC: 1aerogenio@postacert.difesa.it

APPALTO INTEGRATO
GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA: 26-059-R-PA-LOCALITÀ VARIE
Numero Gara: 6352391

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DI GARA

Ente appaltante	Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. - Via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR)
Tipologia della procedura	GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA (art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) APPALTO INTEGRATO (art. 44 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, commi 1 e 2 lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	13/07/2026 – ore 10:00
Oggetto della procedura	Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 4 palazzine alloggi APMF
Località esecuzione lavori	Sedimi militari A.M. di Istrana (TV), Ghedi (BS) e Linate (MI)
Valore totale della procedura	€ 16.809.051,81 esclusa I.V.A.

PREMESSE, NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con Decisione di Contrarre prot. M_D ARM003 REG2026 0030600 del 09/03/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare, congiuntamente ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (in seguito Codice) l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 4 palazzine alloggi APMF conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI n. 183 del 6 giugno 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 e richiamati espressamente nella documentazione tecnica di gara.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: [CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, sezione VENDI, sottosezione Altri bandi, n. gara 6352391.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice, con:

- appalto integrato ex art. 44 del Codice;
- inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice;
- applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 lett. e) del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del lavoro è: sedimi militari A.M. di Istrana (TV), Ghedi (BS) e Linate (MI).

Codice NUTS: Istrana (ITH34), Ghedi (ITC47) e Linate (ITC4C) – CUP: D75I26000070001.

Il Responsabile unico del progetto è: Col. G.A.r.n. Giovanni TOTA; mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it

Per la presente procedura saranno osservate le seguenti norme e disposizioni:

- il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;
- il Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145;
- il d.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il testo unico sulla sicurezza di cui al d.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "piano straordinario contro le mafie, etc." e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 "codice antimafia" e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., di seguito chiamato "Codice";
- le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione editate da CONSIP S.p.a.;
- ogni altra norma specificatamente indicata nel presente disciplinare e nella documentazione di natura tecnica.

1. PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle condizioni generali di utilizzo della PAD CONSIP, link: [REGOLE per l'ACCESSO – ottobre 2025](#).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante [Bandi di Gara - Aeronautica Militare](#), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di idonea strumentazione tecnica ed informatica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene assegnata la procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Allegato 01 - Domanda di partecipazione.
- Allegato 02 - Dichiarazione sostitutiva informazione antimafia in alternativa all'iscrizione alle white list.
- Allegato 03 - Dichiarazioni integrative Progettista.
- Allegato 04 - Dichiarazione composizione Gruppo di Lavoro.
- Allegato 05 - Dichiarazione rinnovo SOA.
- Allegato 06 - Dichiarazione possesso requisiti economici e tecnici Progettazione.
- Allegato 07 - Dichiarazione di avalimento Ausiliaria.
- Allegato 08 - Dichiarazione equivalenza tutele economiche e normative CCNL applicato.
- Disciplinare amministrativo di gara.
- Request - Documento unico di gara europeo (DGUE).
- Attestato di avvenuto sopralluogo.
- Delega sopralluogo.
- FVOE 2.0 Manuale utente per operatore economico.
- Schema di contratto.
- Patto di integrità.
- Disciplinare tecnico per OEPV.
- Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, link: [REGOLE per l'ACCESSO – ottobre 2025](#).
- La documentazione tecnica potrà essere consultata al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1gZekdPTMRQ_z2Sl9hUzai0F7CElaBmaP?usp=sharing

(digitare esattamente il testo rispettando i caratteri in maiuscolo e in minuscolo nella barra degli indirizzi del browser utilizzato).

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO, DURATA, REVISIONE PREZZI, MODIFICHE

3.1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente gara ha per oggetto l'affidamento di:

- Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 4 palazzine alloggi APMF – sedimi militari A.M. di Istrana (TV), Ghedi (BS) e Linate (MI).

Nell'appalto sono ricomprese le seguenti attività:

Prestazioni	CPV	Descrizione	Importo €
Lavori	45223810-7	Costruzioni prefabbricate	16.601.621,45
	45211340-4	Lavori di costruzione di condomini	
Progettazione esecutiva e CSP	71221000-3	Servizi di progettazione di edifici	207.430,36

3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: in considerazione della natura e dell'importo complessivo dei lavori in argomento, non è tecnicamente possibile né economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti.

3.3. IMPORTO A BASE DI GARA

DESCRIZIONE		IMPORTI IN EURO
A	LAVORI	12.507.555,01
B	MANODOPERA	3.709.133,72
C	ONERI PER LA SICUREZZA	384.932,72
D	PROGETTAZIONE BIM 65%	134.829,73
E	PROGETTAZIONE BIM 35%	72.600,63
IMPORTO A BASE DI GARA (A+B+E)		16.289.289,36
TOTALE APPALTO (A+B+C+D+E)		16.809.051,81

L'importo totale a base di gara è pari a € **16.289.289,36**.

Gli importi su cui esercitare i ribassi percentuali sono i seguenti:

1. Esecuzione lavori € **16.216.688,73**, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza.
2. Servizi tecnici € **72.600,63**, al netto dei contributi professionali e IVA.

Per l'esecuzione dei **LAVORI** si precisa che:

- l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera;
- I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera (art. 41, comma 14 del Codice);
- il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante;
- i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, secondo periodo del Codice);
- le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come di seguito individuate, tenuto conto dell'art. 100, comma 4 del Codice e relativo Allegato II.12, art. 2 commi 2 e 3, art. 4 e Tabella A:

Categoria SOA	Descrizione	Classifica	Importi (€)	Tipologia	Subappalto %	Subappalto a cascata
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	VI	7.050.127,45	prevalente	49,99	NO
OG 1	Edifici civili e industriali	VI	6.648.688,66	scorporabile	100	NO
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelef. e telev.	III-bis	1.336.080,73	scorporabile	100	NO
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	III-bis	1.196.545,96	scorporabile	100	NO
OS 3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	II	370.178,65	scorporabile	100	NO

- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto è il seguente: **F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative** settore EDILIZIA, ovvero gli equivalenti **CCNL F015, F018** ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'allegato I.01 del Codice.
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni scorporabili è il seguente: **F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative** settore EDILIZIA, ovvero gli equivalenti **CCNL F015, F018** ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'allegato I.01 del Codice.
- gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3 del Codice). In tal caso, gli operatori economici trasmettono, in sede di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'appalto è affidato a corpo in quanto la data di approvazione del DIP è antecedente al 30/12/2024.

Per l'esecuzione della **PROGETTAZIONE** si precisa che:

- il corrispettivo complessivo ammonta a € **207.430,36** calcolato al netto dei contributi professionali e dell'IVA;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 15-bis e 8, comma 2 del Codice, l'importo a base d'asta per i servizi tecnici viene suddiviso nelle seguenti componenti:
 - € **134.829,73** pari al 65% del corrispettivo complessivo, determinato ai sensi del primo periodo dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, che assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del Codice;
 - € **72.600,63** pari al 35% del corrispettivo complessivo, posto a base di gara e pertanto assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
- l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese;

- nel corrispettivo del servizio è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni;
- non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00);
- La prestazione principale è quella relativa a **S.03**.
Si riporta nella successiva Tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria	Id. Opere – Codice – Descrizione	Grado complessità	Importo delle opere
EDILIZIA	E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate	0.95	2.512.615,43
STRUTTURE	S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0.95	4.349.377,26
IMPIANTI	IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0.85	759.705,27
IMPIANTI	IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1.15	632.065,38

L'appalto è finanziato con fondi attestati sul capitolo di spesa 7120-37/SMA - Documento di Programmazione Infrastrutturale 2025-2027. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20% (con riserva di prevederne un incremento dal 20% al 30% del valore del contratto, come stabilito all'articolo 125 comma 1, del Codice), da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità indicate nello schema di contratto.

Conformemente all'art. 126, comma 2 del Codice, per l'esecuzione della quota lavori è previsto un premio di accelerazione, la cui disciplina è contenuta nell'articolo dedicato dello schema di contratto cui si rinvia.

3.4. DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **450 (quattrocentocinquanta)** giorni naturali e consecutivi così suddivisi:

- giorni **360** per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza
- giorni **90** per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere da parte del RUP.

Relativamente ai termini si specifica quanto segue:

- la durata del servizio di progettazione esecutiva decorre dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del RUP/DEC;
- il servizio di progettazione esecutiva si intende concluso con l'emissione dell'atto di validazione da parte del RUP;
- l'avvio dei lavori non potrà avvenire senza previa verifica e validazione da parte del RUP;
- la durata dell'esecuzione dei lavori decorre dal verbale di avvio dei lavori da parte del Direttore lavori;
- i lavori si intendono conclusi con l'emissione del certificato di collaudo con esito positivo.

Prima della stipula e previo accordo dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante si riserva di valutare l'esecuzione anticipata del contratto (art. 17, comma 8 del Codice) dandone atto a mezzo verbale.

3.5. REVISIONE DEI PREZZI

Per quanto riguarda le regole e le modalità di applicazione dell'istituto della revisione prezzi, si rimanda a quanto dettagliatamente specificato nell'allegato "schema di contratto".

3.6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

In ogni caso, ai sensi del comma 9 dell'art. 120 D. Lgs 36/2023 qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e in una delle forme di seguito indicate:

A. CONCORRENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ESEGUIRE SIA LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE SIA QUELLE DEI LAVORI.

Il concorrente effettua direttamente ed autonomamente oltre i lavori anche la progettazione esecutiva. È pertanto in possesso di attestazione (SOA) per progettazione e costruzione e degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali richiesti da questo disciplinare per la progettazione e dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Il concorrente, pur in possesso di attestazione SOA anche per le attività di progettazione, qualora non intenda partecipare alla procedura mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura associando (**lett. B**) o indicando (**lett. C**), a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

B. RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO/COSTITUENDO TRA IL CONCORRENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI E IL PROGETTISTA.

Il concorrente, in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, presenta offerta in raggruppamento con uno o più operatori economici di cui

all'art. 66 comma 1 del Codice, in qualità di mandante/i ai soli fini della progettazione.

Il progettista (i progettisti) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 e degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali richiesti da questo disciplinare per la progettazione.

C. CONCORRENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E L'INDICAZIONE DI UN PROGETTISTA.

Il concorrente affida la progettazione a soggetti esterni qualificati, singoli o tra loro riuniti, costituiti ai sensi dell'art. 66 del Codice e che indica nell'offerta.

In questo caso il concorrente si limita ad indicare ai sensi dell'art. 44 del Codice il soggetto al quale affidare la progettazione esecutiva, non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo.

Il progettista indicato, singolo o raggruppato, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. da 94 a 98 e degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico professionali richiesti da questo disciplinare per la progettazione e deve dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i progettisti indicati.

Qualora i progettisti indicati decidano di costituirsi in raggruppamento temporaneo è obbligatoria, a pena di esclusione, la presenza in qualità di progettista di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12.

Il Progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avalimento per comprovare il possesso dei requisiti.

Il Progettista indicato potrà partecipare con più concorrenti salvo l'onere di dimostrare, in contraddittorio con la Stazione appaltante, la non ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), ossia sussistenza di "rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara" e che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 (consorzi non necessari) e 68 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando il consorzio designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il raggruppamento temporaneo è un insieme di imprenditori o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di un'unica offerta (art. 1 comma 1 lett. m) All. I.1).

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e dell'art.66 comma 1 lett.g). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai fini della qualificazione:

- nell'offerta **devono essere indicate le quote di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati;**
- nell'offerta **devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

Ai sensi degli artt. 67 comma 4 e 68 comma 14, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95 comma 1 lettera d):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica a quelli che possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lettera b), c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE 2.0

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, come sancito dalla Delibera ANAC 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Per quanto sopra, l'Operatore economico ha l'**obbligo** di creare, attraverso la funzione FVOE 2.0 (*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*) presente sul sito web ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), un proprio **repository** (*fascicolo virtuale*) dove accumulare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

5.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14 del Codice, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

5.2.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti in forma singola o associata devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali previsti nei paragrafi seguenti ai sensi dell'art. 100 comma 1 del Codice, ovvero:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1 Requisiti di idoneità professionale – LAVORI

Il concorrente deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2. Requisiti di idoneità professionale – PROGETTAZIONE

- a) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività **coerenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) *(Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i R.T.P.)* **Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice:**

Art. 34 del Codice - Requisiti dei professionisti singoli o associati.

Art. 35 del Codice - Requisiti delle società di professionisti.

Art. 36 del Codice - Requisiti delle società di ingegneria.

Art. 37 del Codice - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Art. 38 del Codice - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Art. 39 del Codice - Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

Ai fini della **comprova** dei requisiti, la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni previa indicazione, da parte dell'operatore economico concorrente, degli elementi e dei riferimenti indispensabili per la comprova medesima. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

- c) **Struttura operativa minima.**

Per la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare è richiesto a ciascun concorrente, **a pena di esclusione**, di disporre di un gruppo di lavoro per le discipline individuate e caratterizzanti la prestazione, composto dai professionisti in possesso dei requisiti elencati nella successiva tabella:

GRUPPO DI LAVORO		
	Figura richiesta	Requisiti richiesti
1	Coordinatore del gruppo di lavoro e Responsabile progettazione edile ed architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A (art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537), iscritto nel relativo Albo professionale da almeno 10 anni
2	Responsabile progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo professionale
3	Responsabile progettazione impianti Elettrici e Speciali	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A dell'Albo professionale oppure Diploma di Perito Industriale, iscritto al relativo Albo professionale
4	Responsabile progettazione impianti Meccanici/idrico-sanitari	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, iscritto nella sezione A dell'Albo professionale
5	Gestore dei processi digitali – BIM Manager	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella gestione del processo BIM in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
6	Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati – CDE manager (può coincidere con il BIM Manager)	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella gestione dell'ambiente di condivisione dati in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
7	Coordinatore dei flussi informativi – BIM Coordinator (può coincidere con il Coordinatore del gruppo di lavoro)	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nel coordinamento del processo BIM in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
8	Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa edile – BIM Specialist edile (può coincidere con il Responsabile progettazione edile ed architettonica)	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella modellazione informativa in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
9	Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa strutture – BIM Specialist strutture (può coincidere con il Responsabile progettazione strutturale)	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella modellazione informativa in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
10	Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa impianti – BIM Specialist impianti (può coincidere con il Responsabile progettazione impianti)	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella modellazione informativa in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel Curriculum Vitae) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018
11	Professionista Antincendio (può coincidere con una qualunque delle precedenti figure)	Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio
12	Tecnico competente in acustica (può coincidere con una qualunque delle precedenti figure)	Iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
13	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente

Per le seguenti figure è richiesta l'individuazione di singoli professionisti che non possono coincidere tra loro:

1. Coordinatore del gruppo di lavoro e Responsabile della progettazione edile ed architettonica (n. 1),
2. Responsabile della progettazione strutturale (n. 2),
3. Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali (n. 3),
4. Responsabile della progettazione impianti meccanici/idrico-sanitari (n. 4);

5. BIM Manager (n. 5);
6. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (n. 13).

L'operatore economico è tenuto ad indicare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per ciascun professionista componente il Gruppo di Lavoro.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima (*mandatario, mandante, ausiliario, associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA*).

Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Il requisito è dimostrato compilando preferibilmente la **Dichiarazione composizione Gruppo di Lavoro – Allegato n. 4** al presente disciplinare con valore di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

In caso di operatori riuniti la **Dichiarazione composizione Gruppo di Lavoro – Allegato n. 4** deve essere firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di soccorso istruttorio di cui all' art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Non è necessaria la costituzione di un raggruppamento tra i progettisti indicati, qualora si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett. f) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12, in qualità di progettista la presenza di almeno **un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della **comprova** la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, ordini professionali, casse di previdenza professionali previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIE

6.2.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria – LAVORI

Il concorrente deve possedere l'**attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato** che documenti il possesso della qualificazione e in tutte le categorie di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche come rappresentate nella tabella seguente:

Categoria SOA	Descrizione	Classifica	Importi (€)
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	VI	7.050.127,45
OG 1	Edifici civili e industriali	VI	6.648.688,66
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	III-bis	1.336.080,73
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	III-bis	1.196.545,96
OS 3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	II	370.178,65

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Per soddisfare le qualificazioni richieste è ammesso il **subappalto necessario** ad operatore qualificato nei termini di cui alla tabella sovrastante, fermo restando i limiti di cui al paragrafo 8.

Il concorrente, singolo o raggruppato, che intenda qualificarsi tramite subappalto necessario dovrà quindi possedere la qualificazione nella categoria prevalente per una classifica adeguata a coprire l'importo delle scorporabili oggetto di subappalto (pareri del MIT n. 3274 del 27/02/2025 e n. 3526 del 03/06/2025). **In tal caso, il concorrente deve indicare nel DGUE, pena l'esclusione dalla procedura non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare e rendere, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione apposita dichiarazione indicando le categorie di opere e relative percentuali che vuole subappaltare.**

L'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30, purché la classifica posseduta nella categoria generale OG11 sia tale da coprire la somma degli importi di tutte le lavorazioni riconducibili alle citate categorie di opere specializzate non possedute dall'operatore.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Cc con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie.

Ai fini della comprova la Stazione Appaltante acquisisce i relativi documenti tramite il FVOE.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti sopra indicati.

Si precisa quanto segue:

- la certificazione SOA deve essere in corso di validità;
- qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza **quinquennale** nei tre mesi successivi, il concorrente deve produrre una dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 da rendere come da modello Dichiarazione rinnovo SOA – **Allegato 05**, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica **triennale** dell'attestazione SOA, il concorrente deve dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. n. 36/2023 producendo apposita dichiarazione da rendere come da modello Dichiarazione rinnovo SOA – **Allegato 05**, e allegando alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta;
- In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati.

Ai sensi dell'art. 70 comma 4, lett. a D.Lgs. n. 36/2023 sono considerate inammissibili le offerte presentate da operatori economici che non possiedono la qualificazione necessaria.

6.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria – PROGETTAZIONE

Il concorrente deve possedere ai sensi dell'art.40 comma 1-bis Allegato II.12 D.Lgs 36/2023:

- **Fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura**, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno **€ 207.430,36**.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento nonché nella **Dichiarazione possesso requisiti economici e tecnici Progettazione – Allegato 06**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

o in alternativa al fatturato globale:

- **Copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad **€ 1.660.162,15**.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1. Requisiti di capacità tecnica-professionale – LAVORI

Si rimanda a quanto già indicato al paragrafo 6.2.1.

6.3.2. Requisiti di capacità tecnica-professionale – PROGETTAZIONE

- **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1** volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi:

Categoria	ID. Opere	Complessità	Valore opere (€)	C	
EDILIZIA	E.06	0.95	2.512.615,43	1	2.512.615,43
STRUTTURE	S.03	0.95	4.349.377,26	1	4.349.377,26
IMPIANTI	IA.02	0.85	759.705,27	1	759.705,27
IMPIANTI	IA.03	1.15	632.065,38	1	632.065,38

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria "Edilizia" e "Strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, mentre per quanto concerne la categoria "Impianti" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale (Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").

N.B. Ai fini del computo, i servizi affini valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino più Categorie/id. Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id. Opera oggetto del presente bando. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso R.T.P. dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del conteggio dei livelli di progettazione al fine del raggiungimento del requisito.

Il requisito è dimostrato compilando preferibilmente la **Dichiarazione possesso requisiti economici e tecnici Progettazione – Allegato 06** al presente disciplinare.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

La comprova del requisito è fornita mediante la compilazione dei dati richiesti nella "Dichiarazione requisiti di carattere speciale" allegando i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) ed i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4.1. Requisiti di idoneità professionale – LAVORI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1.1. lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.4.2. Requisiti di idoneità professionale - PROGETTAZIONE

A. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Il requisito deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

B. Requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V del Codice. I requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

C. Requisiti struttura operativa minima relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali indicati nella Tabella al precedente punto 6.1.2. lett. c), sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati specificatamente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

6.4.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale - LAVORI

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche riportate nella tabella indicata al precedente punto 6.2.1. deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione di ciascun componente.

La suddivisione delle quote di esecuzione tra gli operatori facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuno.

6.4.4. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale – PROGETTAZIONE

Il requisito di **capacità economico-finanziaria** di cui al precedente paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento come segue.

Il requisito relativo al **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa** contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- **somma dei massimali** delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- **unica polizza** della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito di **capacità tecnica-professionale** di cui al precedente paragrafo 6.3.2. relativo all'**elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/id oggetto del presente appalto.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

6.5.1. Requisiti di idoneità professionale - LAVORI

Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al paragrafo 6.1. lett. a) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

6.5.2. Requisiti di idoneità professionale - PROGETTAZIONE

Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti dell'**Allegato II.12 Parte V** del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dal/i consorziato/i esecutore/i:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

I requisiti soggettivi professionali relativi all'iscrizione all'**Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali** indicati nella Tabella – lett. c) del paragrafo 6.1.2. sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica, i quali devono essere indicati nell'offerta.

I requisiti indicati nella **parte V dell'Allegato II.12** di cui al punto 6.1. lettera b) devono essere posseduti:

- per i **consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria**, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i **consorzi di professionisti**, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito di cui al punto 6.1. lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

6.5.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - LAVORI

Con riferimento al requisito di qualificazione relativo al possesso dell'**attestazione SOA** per le categorie e classifiche riportate nella Tabella indicata al precedente punto 6.2.1.:

- i consorzi di cui all'art. **65 comma 2 lettere b) e c)** del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- i consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lett. d)** trattandosi di appalto di lavori:
 - qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
 - qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

6.5.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale – PROGETTAZIONE

Per i requisiti di **capacità economico-finanziaria** di cui al precedente paragrafo 6.2.2. si precisa quanto segue.

Il requisito della **copertura assicurativa** deve essere posseduto:

- dal **consorzio stabile che esegue in proprio la progettazione**. Deve possedere una polizza intestata al Consorzio stesso che copra i rischi derivanti dall'attività;
- dal **consorzio stabile che designa delle esecutrici**. La polizza deve essere intestata al Consorzio prevedendo esplicitamente la copertura estesa alle attività svolte dalle imprese consorziate designate.

Il requisito relativo al **fatturato globale** per servizi di ingegneria e architettura, in alternativa alla copertura assicurativa, deve essere posseduto:

- dal consorzio stabile, se esegue in proprio la progettazione;
- dalla/e consorziata/e esecutrice/i indicata/e in gara dal consorzio stabile.

I requisiti di **capacità tecnica-professionale** di cui al precedente paragrafo 6.3.2. devono essere soddisfatti:

- dal consorzio stabile che esegue in proprio la progettazione;
- dalla/e consorziata/e esecutrice/i indicata/e in gara dal consorzio stabile.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice o con un soggetto in possesso di ulteriori titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'ausiliario. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento (**Allegato 07 - Dichiarazione di avvalimento Ausiliaria**) contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento è previsto, **pena l'esclusione**, quanto segue:

- l'avvalimento è limitato ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione. Perciò è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione di categoria.
- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuna delle categorie;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **7** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente

Categoria SOA	Descrizione	Classifica	Importi (€)	Tipologia	Subappalto %	Subappalto a cascata
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	VI	7.050.127,45	prevalente	49,99	NO
OG 1	Edifici civili e industriali	VI	6.648.688,66	scorporabile	100	NO
OS 30	Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e telev.	III-bis	1.336.080,73	scorporabile	100	NO
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	III-bis	1.196.545,96	scorporabile	100	NO
OS 3	Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	II	370.178,65	scorporabile	100	NO

Il concorrente indica nel DGUE - Parte II "Informazioni sull'operatore economico" - Sezione D (Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento) se intende subappaltare o concedere in cottimo e indica le prestazioni.

Nella domanda di partecipazione specifica le rispettive categorie di opere, indicando per ciascuna le relative percentuali che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto sarà pertanto consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In particolare, relativamente alla categoria prevalente sarà precluso l'affidamento in misura maggioritaria a terzi della relativa esecuzione.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore al 20%** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto al paragrafo 3.5. del presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta, pertanto sussiste il divieto di subappalto di dette prestazioni.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione dell'esigenza di garantire il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, considerando la peculiarità delle suddette aree rientranti all'interno di un sedime militare dell'Amministrazione Difesa, nonché per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3.3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11 comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta.

Inoltre, a norma dell'Allegato II.3 art. 1 comma 4 del Codice, tenuto conto delle prestazioni prevalenti del contratto e del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT nel settore edile, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30%** delle assunzioni necessarie di **occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **10%** delle assunzioni necessarie di **occupazione femminile**;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente di cui all'articolo in questione (c.d. "patente a crediti"). Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (cfr. ultimo comma del citato art. 27).

Per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie previste dall'art. 1 del D.M. 37/2008 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. citato. Pertanto, non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito.

È richiesto come ulteriore **condizione di esecuzione** che l'aggiudicatario disponga in sede di esecuzione dei lavori delle seguenti figure in possesso delle necessarie competenze:

- Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati - **CDE Manager**;
- Gestore dei processi digitalizzati - **BIM Manager dell'Esecutore**;
- Coordinatore dei flussi informativi di commessa - **BIM Coordinator**;
- Operatori avanzati della gestione e della modellazione informativa (**BIM Specialist**) addetti alla modellazione informativa disciplinare (ARCHITETTURA – STRUTTURE – IMPIANTI ELETTRICI – IMPIANTI MECCANICI). È possibile che due o più BIM specialist coincidano nel medesimo professionista, purché il professionista sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

Tali figure devono essere in possesso di adeguate esperienze pregresse nell'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa (BIM), da attestare dettagliatamente nei CV o tramite il possesso di certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI 11337-7:2018.

L'aggiudicatario può instaurare a sua discrezione una qualsiasi forma di rapporto contrattuale con detti professionisti (rapporto di lavoro subordinato, di consulenza, di collaborazione o raggruppamento anche ulteriore rispetto all'eventuale progettista indicato).

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire idoneo atto quale, ad esempio, un contratto che dimostri la sussistenza del rapporto di collaborazione con i professionisti, nonché i CV e/o certificazioni esplicitati nella oGI.

Per tutti i dettagli relativi alla gestione della metodologia BIM nell'ambito del presente appalto, si rimanda al Capitolato Informativo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 332.032,43, corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto al netto dell'importo relativo al servizio di progettazione**, ai sensi dell'art.106 comma 11 del Codice e costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno **365 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, c) del Codice, entro 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
Si ricorda che sono:
- **Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.
 - **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.
 - **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.
 - **I liberi professionisti** sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice:
- UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

N.B. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

11. SOPRALLUOGO

In relazione alla tipologia, al contenuto ed alla complessità dell'appalto in argomento, tenuto conto della specificità in tema di riservatezza ed operatività peculiari dei sedimi militari, si rende necessario prendere visione dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori. Pertanto, essendo il sopralluogo indispensabile ai fini della ammissibilità dell'offerta, il concorrente è obbligato a recarsi sui luoghi di esecuzione, previo appuntamento telefonico con:

Luogo di esecuzione ISTRANA (TV)

108° S.T.D.I. Via Monte Grappa, 83 – 31036 Istrana (TV)
Tel. 0422/833320 - 0422/833321 - Fax 0422/833376
e-mail: 108aerodistinfa@aeronautica.difesa.it
PEC: 108aerodistinfa@postacert.difesa.it

Luogo di esecuzione GHEDI (BS)

102° S.T.D.I. Via Castenedolo, 85 – 25016 Ghedi (BS)
Tel. 030/9042731 - Fax 030/9042751
e-mail: 102aerodistinfa@aeronautica.difesa.it
PEC: 102aerodistinfa@postacert.difesa.it

Luogo di esecuzione LINATE (MI)

102° S.T.D.I. D.L. Milano Linate
Tel. 02/73904585 – 02/73904583 – 02/73904523
e-mail: sebastiano.sicignano@aeronautica.difesa.it
e-mail: giovanni3.merola@aeronautica.difesa.it

Nel caso di difficoltà a contattare telefonicamente il personale preposto al sopralluogo, il concorrente nominativo e numero telefonico da contattare per fissare l'appuntamento per il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega (*redatta in conformità all'allegato Atto di delega all'effettuazione del sopralluogo*), del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il sopralluogo sarà consentito al Rappresentante Legale/procuratore/direttore tecnico o da altro soggetto, anche esterno alla compagine societaria, munito di apposita delega redatta in conformità all'allegato **"Atto di delega all'effettuazione del sopralluogo"**.

All'atto del sopralluogo il concorrente, o suo delegato - munito del modello predisposto per l'effettuazione del sopralluogo **"Attestato di Avvenuto Sopralluogo"** ed eventuale delega - riceverà, solo dopo aver effettivamente visionato i luoghi oggetto dei lavori, l'Attestato di Avvenuto Sopralluogo, debitamente compilato.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge 266/2005, il versamento del predetto contributo rappresenta condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **10:00** del giorno **13/07/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1.2, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando gli allegati al presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi.

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti allegati, predisposti in funzione delle varie categorie di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva.

Si precisa che, qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e negli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel disciplinare. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la n premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTI	SEZIONE
Allegato 01 - Domanda di partecipazione (<i>paragrafo 15.1</i>)	BUSTA AMMINISTRATIVA
Allegato 02 - Dichiarazione sostitutiva informazione antimafia in alternativa all'iscrizione alle white list	
Allegato 03 - Dichiarazioni integrative Progettista	
Allegato 04 - Dichiarazione composizione Gruppo di Lavoro	
Allegato 05 - Dichiarazione rinnovo SOA	
Allegato 06 - Dichiarazione possesso requisiti economici e tecnici Progettazione	
Eventuale Allegato 07 - Dichiarazione di avalimento Ausiliaria e documentazione a corredo (<i>paragrafo 15.5</i>)	
Eventuale Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo, più relativa documentazione (<i>paragrafo 15.2</i>)	
Response xml e pdf del DGUE del concorrente (<i>paragrafo 15.3</i>)	
Eventuale Response xml e pdf del DGUE dei concorrenti raggruppati (<i>paragrafo 15.3</i>)	
Eventuale Response xml e pdf del DGUE dell'ausiliaria (<i>paragrafo 15.3</i>)	
Eventuali atti relativi a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (<i>paragrafo 15.4</i>)	
Documentazione relativa alle clausole sociali (<i>paragrafo 5.3</i>): Rapporto del personale; dichiarazione di non essere tenuto ai relativi adempimenti	
Documentazione relativa all'assolvimento del pagamento del bollo	
Documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC	
Garanzia provvisoria e certificazioni possedute per riduzione garanzia	
Attestato di avvenuto sopralluogo ed eventuale delega	
Certificato SOA di tutti i concorrenti/ausiliarie	
Patente a crediti per la sicurezza (<i>obbligatoria per operatori economici sprovvisti di categoria SOA o provvisti di categoria SOA in classifica inferiore alla 3^a</i>);	
Patto di Integrità, debitamente sottoscritto digitalmente - da presentare da parte di tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE	
Procure (eventuali)	
Documento d'identità per ognuno dei soggetti che sottoscrivono a qualsiasi titolo la documentazione di gara	
Eventuale ulteriore documentazione integrativa delle dichiarazioni/attestazioni rese	

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 01.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.Lgs. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la Banca Dati ANAC, la Stazione Appaltante ha predisposto ed allegato al presente capitolato, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3 lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000,00. A tale fine nell'apposita sezione del DGUE dovranno essere

indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), lo stato del giudizio.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il concorrente compila il DGUE elettronico di cui all'art. 85 del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

- Scaricare il file in formato **.xml** disponibile tra la documentazione amministrativa di gara denominato **"Request"**;
- Accedere alla propria area riservata sul portale <https://acquistinretepa.it>;
- Attraverso l'apposita sezione **SERVIZI - eDGUE** - utilizzare il **Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE** per importare e caricare il file precedentemente scaricato **"Request"**;
- Compilare le parti del DGUE sino alla fine;
- Al termine della compilazione verificare i dati immessi dal **"Quadro generale"**, poi esportare il documento compilato scaricandolo sia in **formato XML** sia in **formato PDF**;
- Sottoscrivere digitalmente il solo file scaricato (Response) in **formato PDF**;
- Infine inserire ambedue i file Response, **formato XML** (non firmato) e **formato PDF** (firmato), tra la documentazione amministrativa da presentare.

Il DGUE deve essere compilato in tutte le Sezioni pertinenti e presentato:

- dal singolo operatore economico;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai consorziati che prestano il requisito.
- nel caso di avalimento, da ciascuna ausiliaria.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o dei lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e art.66 comma 1 lett. g) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi _____ [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
 - c.1 che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____ da _____;
 - c.2 che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il _____ da _____;
[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
 - d. che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di _____;
 - e. **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
 - g. di partecipare in più di una forma, _____ [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 - h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.4. DOCUMENTAZIONE PROGETTISTA INDICATO

Il Progettista indicato dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico finanziaria e tecnica professionale richiesti dal presente disciplinare.

Il progettista indicato dovrà produrre, debitamente compilati e sottoscritti, i seguenti documenti:

- DGUE (istruzioni riportate al paragrafo 15.3).
- Allegato 03 - Dichiarazioni integrative Progettista.
- Allegato 02 - Dichiarazione sostitutiva informazione antimafia.
- Allegato 04 - Dichiarazione composizione Gruppo di Lavoro.
- Allegato 06 - Dichiarazione possesso requisiti economici e tecnici Progettazione.
- Polizza assicurativa se alternativa al fatturato.
- Patto di Integrità.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (allegato n. 07);
- 3) Patto di Integrità;
- 4) il contratto di avvalimento, anche misto.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6. DICHIARAZIONI ULTERIORI

Allegato 02 - Dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio della informazione antimafia

Da compilarsi a cura di tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE nel caso in cui non siano iscritti alle white list oppure siano in possesso della sola domanda di iscrizione o rinnovo.

La Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario. La richiesta in fase di gara è funzionale a garantire il tempestivo avvio delle verifiche di legge, ma è una dichiarazione che sarà utilizzata soltanto in caso di aggiudicazione.

Per **Titolari di cariche e qualifiche** si richiede:

- se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto;
- se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del direttore tecnico, ove previsto:
 - a. per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, per le società cooperative, per i consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del Codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché, per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5%;
 - c. per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;
 - d. per i consorzi di cui all'art. 2602 del Codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e. per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
 - f. per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
 - g. per le società di cui all'art. 2508 del Codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i. per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
 - j. per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I dati di cui al periodo precedente **devono essere indicati anche per il coniuge non separato nell'apposita sezione CONIUGE NON SEPARATO della Dichiarazione.**

Per il **Collegio Sindacale**:

- indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del Codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per i **Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari**

- per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.

Per i **Familiari conviventi**

- indicare i familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti indicati nella dichiarazione.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la PAD, un'**Offerta Tecnica** secondo la procedura e le modalità indicate nel presente paragrafo.

OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTO	SEZIONE
Offerta tecnica (generata dalla PAD)	BUSTA TECNICA
Relazione Unica	
Certificazioni qualificanti dell'operatore economico (criteri premianti)	
[Eventuale] Dichiarazione di riservatezza e copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	
[Eventuale] Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento premiale)	

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **"Offerta Tecnica"**, generata automaticamente dalla PAD, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta. Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dalla PAD in formato .pdf "Documento di Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
- scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente.

- b) La **Relazione Unica**, redatta secondo le caratteristiche richieste nelle schede di valutazione dettate dalla Commissione giudicatrice, dovrà esplicitare in modo completo e dettagliato gli elementi richiesti ed essere costituita dalla documentazione specificatamente dettagliata nel richiamato allegato **senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l'offerta economica, a pena l'esclusione**.

La Commissione giudicatrice potrà, in caso di carenza della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire una completa valutazione degli elementi descritti, chiedere integrazioni e chiarimenti.

Inoltre, il concorrente è tenuto a produrre e caricare nella "Busta Tecnica" quanto segue:

- **Eventuale dichiarazione**, in materia di autorizzazione all'accesso agli atti di gara, contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta tecnica sono da segretare (*l'individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata*). Il concorrente, a tal fine, allega anche **una copia firmata della relazione tecnica** adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione dell'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 al Codice.

Tutti i documenti inerenti l'Offerta Tecnica, dovranno essere caricati nella sezione "BUSTA TECNICA" predisposta dalla Piattaforma attraverso l'apposita funzione di caricamento documenti.

Le proposte formulate in sede di offerta costituiscono precisi e inderogabili impegni assunti dal concorrente. In caso di aggiudicazione la realizzazione da parte dell'Appaltatore di quanto proposto in sede di offerta costituirà un preciso vincolo contrattuale a suo carico che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo, costituendo un onere dell'Appaltatore implicitamente compreso nel prezzo d' appalto, compresi eventuali oneri derivanti da nuove autorizzazioni.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la PAD, un'**Offerta economica** secondo la procedura e le modalità indicate nel presente paragrafo.

OFFERTA ECONOMICA	
DOCUMENTO	SEZIONE
Offerta economica (<i>generata dalla PAD</i>)	BUSTA ECONOMICA
Allegato 08 - Dichiarazione equivalenza tutele economiche e normative CCNL applicato	

L'Offerta è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione della PAD dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dalla PAD in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la PAD dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L'Offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **Ribasso percentuale unico offerto per l'esecuzione dei lavori, da applicare all'importo posto a base di gara di € 16.216.688,73**, al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza (*paragrafo 3.3*).
2. **Ribasso percentuale unico offerto per l'esecuzione dei servizi tecnici, da applicare all'importo di € 72.600,63**, al netto dei contributi professionali e IVA (*paragrafo 3.3*).
3. **Stima dei costi della manodopera.**
Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
4. **Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.**
La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza, relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del Codice, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Il concorrente dovrà altresì compilare, sottoscrivere e caricare nella busta economica l'**Allegato 08 - Dichiarazione equivalenza tutele economiche e normative CCNL applicato**. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, che superino l'importo a base d'asta o espresse "alla pari" (ossia indicante ribasso 0,00%), condizionate o contenenti riserve di sorta.

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 4.

A tal proposito si precisa che in presenza di offerte con un numero di cifre decimali superiore a quattro, le cifre eccedenti le quattro consentite saranno troncate e non avranno alcun valore sia con riferimento al prezzo di contratto che in merito alla determinazione del punteggio da attribuire all'offerta economica del concorrente.

In caso di discordanza tra il valore al ribasso e/o percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

Tutti i documenti inerenti l'Offerta Economica, dovranno essere caricati nella sezione "BUSTA ECONOMICA" predisposta dalla PAD attraverso l'apposita funzione di caricamento documenti.

I documenti costituenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. e) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
ECONOMICA	15
TECNICA	85
Totale	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

I criteri di valutazione, attribuzione e calcolo punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono elencati nell'allegato "Disciplinare tecnico OEPV".

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 13/07/2026, alle ore 10:30, salvo diversa data che sarà resa nota attraverso l'apposita area comunicazioni della PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'istituto dell'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e all'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

Si precisa che la PAD prevede una sezione denominata "Seduta Pubblica" dalla quale ogni partecipante identificato potrà avere accesso alle seguenti informazioni: l'identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi; gli eventuali punteggi assegnati alle offerte; il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara; eventuali esclusioni; graduatoria; aggiudicazioni; stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Seggio di gara, durante la prima sessione telematica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dalla PAD, e procede a:

- a) verificare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Ultimate con esito positivo le fasi di cui sopra, il Seggio di gara procede, durante la medesima sessione telematica ovvero in altra data che sarà comunicata ai concorrenti tramite la PAD, con:

- a) apertura della BUSTA TECNICA;
- b) verificare la presenza e la completezza della documentazione che costituisce l'offerta tecnica di ciascun concorrente;
- c) prelievo delle offerte tecniche di ciascun concorrente;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- e) valutare eventuali esclusioni dal procedimento di gara, che saranno determinate con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento e comunicate immediatamente al concorrente interessato e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera d) del Codice;
- f) trasmissione delle offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi del precedente paragrafo 19;
- g) redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

La conclusione delle operazioni di cui sopra sarà resa nota a tutti i concorrenti tramite la PAD.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli specifici documenti di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato nell'allegato "Disciplinare tecnico OEPV".

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice, ultimata la valutazione delle offerte tecniche, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Ultimate le predette operazioni, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice, al termine delle operazioni di cui sopra, procede con:

- a) apertura della BUSTA ECONOMICA;
- b) verificare la presenza e la completezza della documentazione che costituisce l'offerta economica di ciascun concorrente;
- c) prelievo delle offerte economiche di ciascun concorrente;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- e) valutare eventuali esclusioni dal procedimento di gara, che saranno determinate con apposito provvedimento del Responsabile del Progetto e comunicate immediatamente al concorrente interessato e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera d) del Codice;

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte negli specifici documenti di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione Giudicatrice, al termine delle operazioni di cui sopra, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 20:

- a) i punteggi economici attribuiti alle singole offerte economiche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Gli esiti finali della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione Giudicatrice, coadiuvata dalla struttura amministrativa a supporto del RUP e dall'Ufficiale Rogante, redige la graduatoria con apposito verbale relativo alle attività svolte.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistere della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ultimate le fasi di cui al precedente par. 22., la struttura amministrativa a supporto del RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa presentata;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.
- d) valutare eventuali esclusioni dal procedimento di gara, che saranno determinate con apposito provvedimento del Responsabile del Progetto e comunicate immediatamente al concorrente interessato e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera d) del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta anomala, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposita funzione della PAD, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo :
Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato solo a seguito di apposita autorizzazione da parte degli Enti gerarchici sovraordinati e sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di legge, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del R.D. n. 2440/1923.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D.Lgs 36/2023, deve altresì presentare una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale) conforme allo schema tipo 2.2 – Sezione II del DM 16 settembre 2022, n. 193, ossia per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000,00 euro, trattandosi di lavori di importo, IVA esclusa, superiori a 5.225.000 euro.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a. la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al massimale richiesto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo del servizio che esegue;
- b. una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Inoltre l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione per danni di esecuzione (CAR) e responsabilità civile e terzi (RCT) ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, eventualmente necessari per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata con firma digitale e marca temporale, anche in modalità da remoto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, compresa l'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del Codice che l'aggiudicatario provvede a versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta [oppure, in alternativa,] alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di trasparenza (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2010, n. 136)

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. nonché quelli stabiliti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa di cui al D.M. 23.03.2018, aggiornato alla luce del D.P.R. 13.06.2023 n. 81, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai seguenti link:

<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/codici-disciplinari-e-codice-comportamento/32936.html>;

<https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao-2025-2027/66529.html>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di VENEZIA.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della

- medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
 - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet <https://www.aeronautica.difesa.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e www.acquistinretepa.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, co. 16, lett. b, e co. 32 L. 190/2012; articolo 35 D.lgs. n. 33/2012) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.aeronautica.difesa.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e www.acquistinretepa.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'articolo 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comandante del 1° REPARTO GENIO A.M. che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 1aerogenio@postacert.difesa.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

31. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'Operatore economico affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio affidato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa. L'Operatore economico affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'Operatore stesso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Col. G.A.r.n. Giovanni TOTA

*(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)*

*Le presenti prescrizioni amministrative si intendono accettate con la presentazione dell'offerta e
costituiranno parte integrante e sostanziale del conseguente atto negoziale.*